

**– ACCORDO DI PROGRAMMA**  
**PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI AFFERENTI**  
**AL SETTORE FOGNATURA E DEPURAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO**  
**INTEGRATO FINALIZZATO AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI**  
**PREVISTI NEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE, APPROVATO DAL**  
**CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 6 DEL 25**  
**GENNAIO 2005**

**Regione Toscana**

**Province di Pisa, Firenze, Prato, Lucca, Massa-Carrara,**  
**Livorno, Arezzo, Grosseto, Siena e Pistoia**

**Circondario Empolese Valdelsa**

**Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Fiesole, Aulla, Tresana,**  
**Podenzana, Pontremoli, Lucca**

**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6**

**Agenzia regionale per la Protezione dell' Ambiente - ARPAT**

**GAIA S.p.A.**  
**Acque S.p.A.**  
**Publiacqua S.p.A.**  
**Nuove Acque S.p.A.**  
**ASA S.p.A.**  
**Acquedotto del Fiora S.p.A.**  
**Acque Toscane S.p.A.**  
**GEAL S.p.A.**  
**Azga nord S.p.A.**  
**Lunigiana Acque S.p.A.**  
**HERA Imola Faenza**

## INDICE

NARRATIVA	pag. 3
Art. 1 - Premesse	pag. 10
Art. 2 – Oggetto, finalità, e obiettivi	pag. 10
Art. 3 – Quadro conoscitivo ambientale	pag. 11
Art. 4 – Piano degli interventi	pag. 11
Art. 5 – Scadenze, impegni e risorse del piano degli interventi	pag. 11
Art. 6 – Impegni dei soggetti firmatari	pag. 12
Art. 7 – Monitoraggio degli interventi ed ambientale	pag. 13
Art. 8 – Responsabile dell’attuazione dell’accordo	pag. 13
Art. 9 – Osservatori locali	pag. 14
Art. 10 – Collegio di vigilanza	pag. 14
Art. 11 – Validità dell’accordo	pag. 15
Art. 12 – Modifiche e integrazioni	pag. 15
Art. 13 – Autorizzazioni agli scarichi	pag. 15
<b>ALLEGATI</b>	
<i>Allegato 1 – QUADRO CONOSCITIVO:</i>	
a) stato e consistenza del sistema depurativo toscano	
b) elenco e caratterizzazione degli scarichi censiti	
<i>Allegato 2 – STRUMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI</i>	
a) priorità a scala regionale	
b) procedura per l’ individuazione degli interventi	
<i>Allegato 3 – VERBALE DELLA CONFERENZA ISTRUTTORIA</i>	
<i>Allegato 4– PROGRAMMA DI INTERVENTI</i>	
a) elenco degli interventi e scadenze	
b) sistema di monitoraggio degli interventi	
c) riepilogo dei costi	

L'anno 2008, il giorno 16 (sedici) del mese di luglio, presso la sede della Regione Toscana di Via di Novoli, 26, in Firenze, i rappresentanti degli Enti firmatari

FRA

1. La Regione Toscana, le Province di Pisa, Firenze, Prato, Lucca, Massa-Carrara, Livorno, Arezzo, Grosseto, Siena, Pistoia, il Circondario di Empoli, i Comuni di Firenzuola, Marrani, Palazzuolo sul Senio, Fiesole, Aulla, Tresana, Podenzana, Pontremoli, Lucca, le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, l' Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente Toscana (ARPAT), GAIA S.p.A., Acque S.p.A., Publiacqua S.p.A., Nuove Acque S.p.A., ASA S.p.A., Acquedotto del Fiora S.p.A., Acque Toscane S.p.A., GEAL S.p.A., Azga nord S.p.A., Lunigiana Acque S.p.A., HERA Imola Faenza;

2. Vista la Legge Regionale 3 Settembre 1996 n.76 "Disciplina degli Accordi di Programma e delle Conferenze di Servizi"; che all' art. 3 comma 1 let. B) prevede la stipula di accordi di programma quando sia necessaria l' azione integrata e coordinata di Regione, EE.LL., altri amministrazioni ed enti pubblici per la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento;

3. Vista la Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

4. Vista la Direttiva Quadro 2000/60/CEE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art.1 in cui sono dettagliati gli scopi della Direttiva, l'art.4 in materia di obiettivi ambientali, l'art.8 sui programmi di monitoraggio dello stato delle acque ed infine l'art.11 in cui si prevede che gli Stati Membri preparino programmi di misure allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all'art.4. Tale Direttiva mira, altresì, alla progressiva riduzione dell'inquinamento nonché all'arresto e all'eliminazione graduale delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie nell'ambiente;

5 Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare l'art. 73 che individua tra le finalità al comma 1 lett. a) "*prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati*", al comma 1 lett. b) "*conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi* e al comma 1 lett. d) "*mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate*";

6 Preso atto, che il D. Lgs 152/2006, persegue le finalità di cui al punto precedente attraverso la definizione degli obiettivi di qualità di cui all' art. 76, e che la disciplina degli scarichi di cui all' art. 101 dispone che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

7 Visto inoltre che l'art.101 comma 10 prevede che le autorità competenti possano "*promuovere o stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità*";

8. Vista la legge Regionale n. 20/2006, ed in particolare l' art. 26 comma 1 che prevede la possibilità di stipulare Accordi di Programma con i soggetti economici interessati al fine di definire piani di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal Piano di Tutela delle Acque, nonché stabilire che i soggetti gestori sono autorizzati alla prosecuzione dello scarico delle acque reflue;

9. Considerato che l' art. 26 comma 2 della L.R. 20/2006 regola i tempi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane per gli agglomerati inferiori a 2000 ab. eq consentendo la definizione di specifici accordi di programma, sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all' art. 13 della medesima legge;

10. Considerato che il regolamento regionale previsto dall' art. 13 della L.R. 20/2006 è stato adottato con decisione di Giunta Regionale della Toscana n. 12 del 26 maggio 2008, ma ancora non è approvato; e che quindi, come disposto dalla stessa LR 20/2006, rimane transitoriamente in vigore il Regolamento Regionale 28/R del 2003 attuativo della L.R. 64/01;

11. Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 6 del 25 gennaio 2005, nel quale, sono fissati i criteri per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per tutti i bacini idrografici della Regione tra cui:

- l'ottimizzazione degli usi delle risorse idriche, con prioritaria attenzione per il soddisfacimento della domanda idropotabile, anche attraverso il riutilizzo delle acque reflue per gli usi assentiti dalla legge;
- la riduzione del carico inquinante nei corpi idrici, con prioritario adeguamento dei sistemi di smaltimento dei reflui;

12. Visto il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2007-2010, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 32 del 14 marzo 2007, ed in particolare il macroobiettivo D3 "Tutelare la qualità delle acque interne e costiere e promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica";

13. Preso atto che tra gli interventi previsti dal PRAA per la realizzazione del macroobiettivo D3 sono previsti le seguenti azioni:

- a) adeguamento del Piano di Tutela delle acque alla direttiva 2000/60 CE e coordinamento dei soggetti istituzionali per l' attuazione del Piano stesso;
- b) estensione e miglioramento della qualità delle reti di fognatura e degli impianti di depurazione a servizio dei cittadini e dei comparti industriali;

14. Vista l'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Toscana, approvata dal CIPE in data 19.02.1999 e sottoscritta il 03.03.1999, che individua i programmi di intervento nei settori di interesse comune, tra cui quello della difesa del suolo e della tutela delle risorse idriche, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e fissa criteri, temi e modalità per la sottoscrizione dei medesimi;

15. Visto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) per il settore della difesa del suolo e della tutela delle risorse idriche, stipulato in data 18.05.1999 fra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il Ministero dell'Interno e la Regione Toscana, finalizzato, fra l'altro, al progressivo recupero qualitativo delle risorse idriche, nonché alla loro valorizzazione e tutela;

16. Visti, i sotto elencati accordi di programma (AdP) stipulati ad integrazione dell' APQ di cui al punto precedente che complessivamente costituiscono il quadro di riferimento degli interventi necessari al miglioramento delle prestazioni depurative dei principali distretti industriali ed un primo adeguamento della depurazione civile finalizzato, in particolare, a tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei, perseguendo per gli stessi gli obiettivi di qualità indicati nella direttiva 2000/60/CE mediante la riduzione dell'inquinamento e l'incentivazione alla riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque reflue depurate;

- a) Accordi di Programma integrativo del 12.12.2000 (non approvato con DPGR);
- b) AdP integrativo del 19.12.2002 (non approvato con DPGR);
- c) AdP integrativo del distretto Tessile del 29.7.2004 e successivo del 28.1.2006 (non approvato con DPGR);
- d) AdP integrativo per la tutela delle risorse idriche del basso e Medio Valdarno e per la Tutela del Padule di Fucecchio del 29.7.2004 e successivo del 28.1.2006 (non approvato con DPGR);
- e) AdP integrativo del distretto Cartario del 28.1.2006 (non approvato con DPGR);

17 Vista la legge regionale 81/95 che da attuazione alla L. 36/94, ed in particolare l'art. 8 che attribuisce alla Regione funzioni di programmazione e controllo sull'attività delle Autorità di Ambito;

18. Considerato che in Toscana si è concluso il processo di affidamento delle gestioni uniche del servizio Idrico Integrato (SII) in conformità alla L. 36/94 (Legge Galli) ora sostituita dal D.Lgs. 152/2006, e che ciascuna AATO ha approvato il relativo Piano di Ambito Territoriale Ottimale contenente il Piano degli Investimenti coperti da corrispondente tariffa unica conforme al modello previsto nel D.M. 01/08/1996 "Metodo Normalizzato". Quanto riportato presenta un'eccezione nell'AATO 1 dove il gestore del S.I.I. è stato individuato nella società GAIA SpA, con affidamento in house providing, ma una porzione del territorio risulta attualmente gestita, in via provvisoria, dal gestore del Comune di Lucca, GEAL SpA, a seguito dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Toscana n. 80/2005;

19. Considerato altresì che il "Metodo Normalizzato" per la determinazione della tariffa si basa sul livello degli investimenti e sulla integrale copertura dei costi di gestione e che, fissa un limite massimo di incremento tariffario annuale (K);

20. Dato atto quindi che gli investimenti previsti dal presente Accordo non eccedono i limiti ammessi dai vincoli di incremento tariffario sopra citati;

21. Ritenuto inoltre che, stante la determinatezza sopra ricordata delle risorse finanziarie disponibili, la programmazione degli interventi prevista nel presente accordo non possa comunque pregiudicare gli interventi previsti nei Piani d'Ambito finalizzati a garantire l'approvvigionamento e la fornitura idropotabile, anche in relazione alle tendenze climatiche registrate negli ultimi anni;

22. Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 29.10.2007, con la quale si dà attuazione agli interventi e si ripartiscono le risorse del P.I.R. 3.4 "Tutela delle acque", ed in particolare la destinazione di Euro 13.500.000,00 (ripartiti nelle annualità: - 2007 per Euro 2.000.000,00 - 2008 per Euro 6.000.000,00 - 2009 per Euro 5.500.000,00) per l'attuazione dell'obiettivo specifico del P.R.A.A. "Estensione e miglioramento della qualità delle reti di fognatura e degli impianti di depurazione a servizio di tutti i cittadini e dei comparti industriali" e precisamente:

- Euro 12.500.000,00 al cofinanziamento del programma degli interventi di cui al presente accordo;
- Euro 1.000.000,00 per il sistema di organizzazione e condivisione dei dati riguardanti gli scarichi;

23. Dato atto che la stessa delibera della Giunta regionale n. 766/2007 stabilisce di ripartire i fondi destinati al cofinanziamento del programma degli interventi di cui al presente tra le varie AATO con le seguenti percentuali:

- AATO 1	14,739%
- AATO 2	18,435%
- AATO 3	24,642%
- AATO 4	12,114%
- AATO 5	11,983%
- AATO 6	18,087%

24. Ricordato che, in analogia con i precedenti finanziamenti regionali, il contributo regionale determinato secondo le percentuali di riparto di cui al punto precedente, ovvero:

- AATO 1	Euro 1.842.375,00
- AATO 2	Euro 2.304.375,00
- AATO 3	Euro 3.080.250,00
- AATO 4	Euro 1.514.250,00
- AATO 5	Euro 1.497.875,00
- AATO 6	Euro 2.260.875,00

non può superare la misura massima del 33% dell'importo complessivo del programma di interventi per ogni A.A.T.O;

25. Considerato che il Gestore del SII, in conformità alle convenzioni sottoscritte con la AATO, da attuazione al Piano di Ambito attraverso la predisposizione di Piani Operativi Triennali (POT) approvati dalle AATO stesse, nei quali sono declinati e dettagliati gli interventi da porre in opera;

26. Preso atto che la gestione da parte dei gestori unici di Ambito del servizio idrico integrato consente di elevare il livello della pianificazione di dettaglio e che quindi vi sono le condizioni per procedere, a valle dell'approvazione del Piano di tutela delle acque della Toscana, ad una verifica, revisione ed aggiornamento concertato dei Piani di Ambito e dei Programmi operativi triennali anche al fine di un coordinamento a scala regionale degli interventi in essi contenuti;

27. Considerato che il Piano di Tutela delle Acque individua le aree sensibili definendo per il Bacino dell'Arno un'area più ampia rispetto a quella prevista dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006;

28. Considerato che l' art. 106 del D.Lgs. 152/2006 prevede per gli scarichi (oltre i 10.000 ab. eq.) in acque recipienti individuate quali aree sensibili un trattamento più spinto attraverso il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 2 allegato 5 parte III, o attraverso la riduzione a scala di bacino del carico complessivo in ingresso di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane pari almeno al 75% per il Fosforo totale o per l'Azoto totale;

29. Considerato che i requisiti di cui sopra dovranno essere soddisfatti entro 7 anni dalla data di identificazione dell'Area sensibile, ovvero dalla data di entrata in vigore del Piano di Tutela attualmente vigente;
30. Preso atto che la scelta dell'opzione di cui al punto precedente circa le modalità di ottemperanza agli obblighi derivanti dall'individuazione delle aree sensibili sarà esercitata dalla Regione Toscana all'atto della revisione del vigente Piano di Tutela delle Acque come disposta ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006
31. Considerato che comunque gli adeguamenti degli impianti di depurazione conseguenti all'attuazione del presente accordo produrranno un aumento dell'efficienza complessiva di rimozione dalle acque reflue urbane di azoto e fosforo e che tale aumento concorrerà comunque al superamento della soglia di rimozione minima del 75 % sopra citata;
32. Considerato che sulla base degli adeguamenti di cui al punto precedente, si potranno ottenere anche sostanziali miglioramenti quali-quantitativi della risorsa idrica disponibile, al fine di un potenziale riutilizzo irriguo, civile, industriale;
33. Preso atto dalla ricognizione effettuata che il carico inquinante totale dovuto alle acque reflue urbane della Toscana è valutato in circa 8.040.000 AE, che il 91,6 % è già sottoposto ad idoneo trattamento depurativo e che quindi il presente accordo, pur includendo un rilevante numero di impianti, è limitato a circa 506.000 AE;
34. Considerato quindi necessario perseguire gli obiettivi di qualità ambientale attraverso un programma di interventi puntuali relativi al servizio idrico integrato, che, adeguino le prestazioni depurative degli impianti al fine di concorrere all'ottenimento degli obiettivi stessi;
- 35 Considerata, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 29.10.2007, la rilevanza, in termini di carico inquinante, degli scarichi superiori a 2000 A.E. recapitanti in acque dolci e di transizione e superiori a 10.000 A.E. se recapitanti in acque marine costiere, e quindi ritenuto opportuno dare priorità agli interventi per il miglioramento delle prestazioni di detti scarichi, rinviando a successivi accordi i programmi di interventi relativi agli scarichi inferiori a 2000 A.E. recapitanti in acque dolci e di transizione e inferiori a 10.000 A.E. se recapitanti in acque marine costiere, e ciò anche in attesa del regolamento regionale di cui all'art. 13 della L.R. 20/2006;
36. Considerato che, ai sensi del'art. 76 comma 2 del D. Lgs 152/2006 " *gli obiettivi di qualità ambientale sono definiti in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate* " la cui presenza è fortemente influenzata, specie sul reticolo idrografico minore, dalle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa e quindi dal regime idrologico soprattutto nell'attuale contesto di cambiamento climatico con tendenze siccitose;
- 37 Ritenuto che, se limitata entro la capacità portante dell'ecosistema fluviale recettore, l'immissione di acque reflue concorre al sostegno delle portate idriche, con particolare significatività per quelle di magra del reticolo idrografico minore, e che pertanto la stessa immissione di acque reflue aumentando la disponibilità effettiva di acque per gli usi possibili, ivi comprese la vita delle

comunità animali e vegetali, concorre al miglior utilizzo delle risorse idriche ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità;

38 Considerato che il territorio della Regione Toscana è caratterizzato da una rete di collettamento diffusa con corsi d'acqua per lo più a carattere torrentizio sui quali insiste un elevato numero di punti di restituzione e di approvvigionamento e che in tale contesto un corretto processo di depurazione che tiene conto anche delle capacità autodepurative dei corsi d'acqua permette di reimmettere nel ciclo naturale dell'acqua risorsa preziosa e disponibile per altri usi operando di fatto in termini di riuso in senso ampio mediante un sistema infrastrutturale del quale il corpo idrico recettore entra a far parte a tutti gli effetti, con i conseguenti vantaggi anche di tipo ambientale;

39. Dato atto che il Piano di Tutela delle Acque non prevede, salvo che nel caso del fiume Ombrone Pistoiese nel punto di confluenza con l' Arno, di avvalersi in nessun caso delle disposizioni di cui all' art. 76 del D.Lgs. 152/2006 circa la possibilità, per i corpi idrici che presentano particolari condizioni, di stabilire ai sensi del:

- a) comma 6, termini temporali diversi dal 22/12/2015 per il raggiungimento dello stato ambientale di "buono";
- b) del comma 7 obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici;

40. Ritenuto quindi opportuno avvalersi delle disposizioni di cui all' art. 101 comma 10 del D.Lgs 152/2006 e dall'art. 26 della L.R. 20/2006 al fine di perseguire gli obiettivi di qualità sopra ricordati attraverso la programmazione coordinata, a livello di bacino idrografico, e per tutto il territorio regionale, degli interventi del SII definita dagli AATO, attuata dai gestori del SII, e verificata negli impatti nella sua attuazione dagli strumenti previsti dal presente Accordo, nel rispetto dei precedentemente ricordati vincoli di disponibilità di risorse finanziarie;

41. Visto il protocollo d'intesa per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di Tutela, firmato in data 2 agosto 2005;

42. Preso atto che i soggetti firmatari del Protocollo d' Intesa del 2 agosto 2005 hanno provveduto alla realizzazione delle attività istruttorie preliminari alla sottoscrizione del presente Accordo attraverso:

- la ricognizione puntuale degli scarichi operata dai soggetti gestori con individuazione del corpo idrico recettore;
- la definizione delle priorità a scala regionale tramite la costituzione di un gruppo tecnico ristretto costituito dai rappresentanti delle categorie di soggetti firmatari del citato protocollo;

43. Fermo restando che ARPAT ai sensi della L.R. 66/95 garantisce lo svolgimento di attività di monitoraggio e controllo del rispetto della normativa nazionale e regionale, di supporto tecnico alle Amministrazioni, di acquisizione e diffusione della conoscenza e che tali attività sono svolte anche secondo programmi condivisi con le Autorità provinciali secondo quanto previsto dall'art. 17 della stessa L.R. 66/95;

44. Considerato altresì che ARPAT sulla base delle proprie conoscenze sullo stato ambientale delle acque e con l'ausilio delle informazioni ricevute dai gestori del SII relativamente alle caratteristiche di dettaglio degli impianti di depurazione e dei loro scarichi, ha individuato le caratteristiche di qualità ambientale del corpo idrico recettore per singolo scarico al fine di fornire un supporto

tecnico nella valutazione delle priorità di carattere ambientale relativamente al perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dalle discipline vigenti;

45. Viste le conclusioni dei tavoli tecnici locali, costituiti in seno alla procedura attivata sulla base del protocollo d'intesa del 2.8.2005, che hanno definito, a partire dai criteri di livello regionale, le eventuali priorità locali e puntuali, con la specifica finalità di predisporre, per ogni territorio provinciale il cronoprogramma degli interventi a scala di ATO e provinciale;

46. Ritenuto che la procedura seguita nella elaborazione del programma di interventi, come descritta nell' allegato 2-lett. b), attraverso l'esame in sede provinciale con il coinvolgimento di ARPAT, garantisce che tale programma persegue gli obiettivi di qualità del Piano di Tutela delle Acque, così come elaborati dal Gruppo Tecnico Ristretto nel documento di cui all' allegato 2-lett. b) al presente accordo,

47. Vista la delibera della G.R. n. 78 del 11 febbraio 2008 con la quale si approvano le finalità dell'Accordo di programma in parola;

48. Dato atto che con lettera del Presidente della Regione del 23 giugno 2008 prot. AOOGR/171878/A.20 è stata convocata la Conferenza istruttoria fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate che si sono riunite presso la sede regionale di Via di Novoli 26, Firenze il giorno 16 luglio 2008 e, come risulta dal verbale allegato 3 al presente atto hanno espresso unanime consenso all'Accordo di programma;

49. Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti - in rappresentanza delle amministrazioni sopra indicate - stipulano il seguente

## **ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **Art 1 Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

### **Art 2 Oggetto, finalità, ed obiettivi**

Il presente Accordo di programma promosso a norma della Legge Regionale n.76/1996, dell'art. 10 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 20/2006, persegue i seguenti obiettivi e finalità:

1. perseguire gli obiettivi di qualità ambientale indicati nella direttiva 2000/60 e specificati per ciascun corpo idrico significativo nel Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio regionale della Toscana in data 25.1 2005.
2. coordinare la programmazione di Ambito con la pianificazione regionale di tutela delle acque, nel settore di fognatura e depurazione, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale indicati nella direttiva 2000/60 e specificati per ciascun corpo idrico significativo nel Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio regionale della Toscana in data 25.1 2005.
3. definire ed attuare un programma di interventi e di misure di competenza del servizio idrico integrato per le finalità di cui all'art. 101, comma 10 del D. Lgs. 152/06 e dell'Art.26 comma 1 della Legge Regionale n.20/2006 che concorre al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel

D.Lgs. n. 152/06, comprensivo della definizione del programma degli investimenti necessari, dei tempi e della copertura finanziaria.

Il presente accordo riguarda esclusivamente gli scarichi continui di acque reflue urbane afferenti il Servizio Idrico Integrato; e non si applica agli scaricatori di piena ed ai terminali di scarico della fognatura bianca come definiti dall' art. 2 lett. v) e x) della LR 20/2006.

### **Art 3**

#### **Quadro conoscitivo ambientale**

1. Le parti assumono come quadro conoscitivo ambientale di riferimento quello del Piano di Tutela delle Acque, nonché la ricognizione effettuata dai gestori e contenente gli scarichi ad oggi presenti sul territorio, e allegata al presente accordo (allegato 1-lett. b).
2. Modifiche e/o integrazioni alla ricognizione di cui sopra potranno essere apportate su proposta degli Osservatori locali di cui all' art. 9.

### **Art. 4**

#### **Piano degli interventi**

1. A seguito della ricognizione effettuata dai gestori, dalle Province, dall'ARPAT e dalle AATO, è definito il programma di interventi (allegato 4-lett. a) relativo agli scarichi superiori a 2000 A.E. recapitanti in acque dolci e di transizione e superiori a 10.000 A.E. se recapitanti in acque marino costiere. In tale allegato trovano collocazione anche alcuni interventi relativi a scarichi inferiori ai 2000 A.E. recapitanti in acque dolci e di transizione e inferiori a 10.000 A.E. se recapitanti in acque marino costiere che possano creare situazioni di inquinamento puntuale particolarmente rilevante.
2. A seguito dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'art.13 della L.R. 20/2006., per gli scarichi che non trovano collocazione nell'allegato 4-lett. a saranno stipulati Accordi di programma a scala provinciale secondo i tempi e le procedure previsti all'Art.26 comma 2 della medesima legge regionale.
3. I firmatari dell'Accordo condividono:
  - a) l'individuazione delle priorità a scala regionale (all. 2-lett. a)
  - b) il Programma degli interventi allegato al presente accordo (all. 4-lett. a), e la procedura di individuazione degli stessi (all. 2-lett. b).

### **Art 5**

#### **Scadenze impegni e riparto delle risorse**

1. Per la realizzazione delle azioni e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo relativi agli interventi di cui all' allegato 4-lett. a) sono fissate le scadenze temporali definite nella tabella stessa in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere in ciascun corpo idrico significativo entro i termini indicati dalla Direttiva 2000/60 e specificati nel piano di tutela delle acque.
2. Il fabbisogno complessivo degli interventi di cui all' allegato 4-lett. a è riportato nell'allegato 4-lett. c suddiviso per ciascuna Autorità di Ambito.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del programma di cui all'allegato 4-lett. a) la Regione Toscana, per l'anticipazione dei tempi di realizzazione degli interventi, assicura un cofinanziamento complessivo di Euro 12.500.000,00, già definito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 29.10.2007, ripartito tra le varie AATO nei seguenti importi:
- |          |                   |
|----------|-------------------|
| - AATO 1 | Euro 1.842.375,00 |
| - AATO 2 | Euro 2.304.375,00 |
| - AATO 3 | Euro 3.080.250,00 |
| - AATO 4 | Euro 1.514.250,00 |
| - AATO 5 | Euro 1.497.875,00 |
| - AATO 6 | Euro 2.260.875,00 |
- I suddetti importi saranno impegnati nel corso delle annualità di riferimento con successivi atti.

4. Ai restanti oneri si fa fronte mediante la tariffa come già definita nei vigenti Piani di Ambito e dagli eventuali adeguamenti disposti in ottemperanza alla disciplina di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, fatta eccezione:
- per la quota parte del costo degli interventi eventualmente già finanziati con altri fondi e già inseriti in specifici programmi;
  - per gli interventi ubicati nei Comuni con gestioni separate, inclusi nell'allegato 4-lett. a, cui si provvede attraverso specifici accordi, da stipularsi entro 90 gg. dalla firma del presente accordo, tra l'Amministrazione comunale concedente, il soggetto gestore e l'Autorità di Ambito, ciascuno per la propria competenza.

#### **Art. 6**

#### **Impegni dei soggetti firmatari**

- La Regione Toscana si impegna ad:
  - assicurare il funzionamento del Collegio di Vigilanza;
  - a coordinare e monitorare, nell'ambito delle attività del Collegio di Vigilanza; lo stato di attuazione dell'Accordo di programma a scala regionale.
- Le Province si impegnano a:
  - assicurare il funzionamento degli Osservatori Locali di cui all'art. 9;
  - a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 13.
- I Comuni con gestioni del SII separate si impegnano a sottoscrivere, nei tempi previsti, gli specifici Accordi di cui all'art. 5 comma 3 lett. b).
- Le Autorità di Ambito si impegnano:
  - ove e per quanto necessario, a adeguare la programmazione di Ambito con il programma degli interventi definito dal presente Accordo;
  - nel caso dei Comuni con gestioni separate, a valutare la coerenza degli interventi proposti dai Comuni, nel contesto generale della programmazione d'Ambito;
  - assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e a trasmettere periodicamente i risultati agli Osservatori locali.
- I soggetti Gestori:

- a) si impegnano all'esecuzione degli interventi previsti dal programma di cui all. 4 a);
  - b) mettere a disposizione ogni informazione necessaria alle Autorità di Ambito per il monitoraggio degli interventi;
  - c) mettere a disposizione ogni informazione relativa agli scarichi e necessaria ad alimentare il sistema di organizzazione e condivisione dei dati di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 29.10.2007;
  - d) titolari di gestioni separate a sottoscrivere, nei tempi previsti, gli specifici Accordi di cui all' art. 5 comma 3 lett. b).
6. I soggetti firmatari si impegnano a ottemperare, per quanto riguarda gli scarichi minori di 2000 A.E., a quanto previsto all'Art. 26 comma 2 della L.R. 20/2006.
  7. Le parti si impegnano altresì ad assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni previste nel presente accordo con gli interventi per gli scaricatori di piena e le fognature separate definiti ai sensi dell'art.25 della L.R. 20/2006.
  8. Le parti si impegnano altresì a fornire senza ritardo al responsabile dell'accordo, agli osservatori locali, ed ARPAT ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'accordo.

#### **Art 7**

##### **Monitoraggio degli interventi e monitoraggio ambientale**

1. Lo stato di attuazione dell' accordo e dei singoli interventi è monitorato ogni anno al 31 marzo con le modalità previste nell' allegato 4-lett. b) predisposto dalla Regione Toscana.
2. Il monitoraggio ambientale delle acque interessate dall' accordo è assicurato da ARPAT nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal D.lgs. 152/2006.
3. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi è assicurato da ciascun ATO sulla base delle informazioni trasmesse dai singoli gestori.

#### **Articolo 8**

##### **Responsabile dell'attuazione dell'accordo.**

1. E' individuato, quale funzionario responsabile dell'accordo di programma, Gilda Ruberti della Regione Toscana.
2. Il responsabile dell'attuazione dell'accordo ha il compito di:
  - a) svolgere le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza e provvedere alla verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso;
  - b) mantenere gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
  - c) segnalare al Collegio di Vigilanza eventuali difficoltà e problemi inerenti l'attuazione dell'accordo;
  - d) acquisire e coordinare le informazioni fornite dagli osservatori locali sullo stato di

- attuazione del presente accordo da trasmettere periodicamente al Collegio di Vigilanza;
- e) fornire ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'accordo alla competente struttura regionale preposta al monitoraggio degli accordi di programma.

### **Art. 9 Osservatori locali**

1. Sono costituiti a livello provinciale gli osservatori locali con il compito di monitorare lo stato di attuazione dell'accordo ovvero il grado di raggiungimento degli obiettivi qualitativi e/o temporali dello stesso sulla base:
  - a) dei risultati del monitoraggio ambientale;
  - b) dei dati risultanti dal monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.
2. L'osservatorio locale ha sede presso ciascuna Provincia, è presieduto da un loro rappresentante, è costituito da un componente per ciascuno dei firmatari del presente accordo interessato per scala territoriale e si riunisce almeno ogni sei mesi.
3. ARPAT aggiorna il quadro conoscitivo in relazione ai risultati del monitoraggio e predispone una relazione tecnica contenente l'evoluzione dei quadri conoscitivi in relazione allo stato di attuazione degli interventi, da discutere nell'ambito di ciascun osservatorio locale.
4. Ciascuno degli osservatori locali redige un "rapporto annuale" che sarà inviato al Collegio di Vigilanza e che sarà messo all'ordine del giorno della prima seduta utile.
5. L'Osservatorio locale può proporre al Collegio di Vigilanza l'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'art. 3 comma 2.

### **Articolo 10 Collegio di vigilanza**

1. E' istituito il collegio di vigilanza sull'attuazione del presente accordo di programma composto dal Presidente della Provincia di Arezzo, dal presidente della Provincia di Livorno, dal presidente della Provincia di Massa Carrara, dal presidente dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1, dal presidente dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3, dal presidente dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 6, dal Presidente di Acque S.p.A. gestore dell'ATO 2, dal Sindaco del Comune di Lucca (con gestione separata) e dal Presidente della Giunta Regionale che lo presiede. Il collegio di vigilanza si avvarrà come supporto tecnico di ARPAT.
2. Il Collegio esercita le seguenti funzioni:
  - a) vigila sul puntuale adempimento dell'accordo sulla base dei rapporti redatti dagli Osservatori locali;
  - b) approva l'aggiornamento della ricognizione di cui all'art. 3 su eventuale proposta degli Osservatori locali;
  - c) nel caso si manifestasse la non conformità degli obiettivi qualitativi e/o temporali di cui al presente accordo, potrà chiedere la predisposizione di un progetto di intervento

- specifico atto ad eliminare la non conformità rilevata, procedendo quindi all'esame e all'approvazione delle modifiche nonché alle modalità di intervento;
- d) chiede, ove necessario, documenti e informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convoca i funzionari ed i rappresentanti, dispone ispezioni;
  - e) provvede ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'accordo;
  - f) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente accordo;
  - g) esercita i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o ritardo in ordine agli adempimenti concordati.
3. In attuazione del comma 2 punto g. di questo stesso articolo il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni.
  4. Decorso inutilmente il termine, il Collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per il compimento degli atti e delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo.
  5. Al Commissario si applicano le disposizioni della L.R. 45/1994 e successive modificazioni.

#### **Articolo 11** **Validità dell'Accordo**

1. Il presente accordo sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul bollettino della Regione Toscana ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n° 76/96.
2. L'accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
3. Il presente accordo ha validità di anni 10 dalla data di pubblicazione.

#### **Articolo 12** **Modifiche e integrazioni**

1. Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle amministrazioni che lo hanno sottoscritto.
2. Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di progettazione o di realizzazione delle opere, saranno approvate, senza che ciò determini variazioni al presente accordo di programma.

#### **Art. 13** **Autorizzazioni agli scarichi**

1. In conformità a quanto stabilito dal primo comma dell'Art. 26 della L.R. n. 20/2006, i soggetti gestori sono autorizzati alla prosecuzione dello scarico delle acque reflue urbane dagli scarichi descritti nell'allegato 4-lett. a) fino alla data prevista per il completamento di ciascun intervento, come riportata nell'allegato stesso.
2. Nel periodo di cui al comma 1 resta nella potestà di ogni Provincia di stabilire particolari prescrizioni in ordine agli scarichi.
3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, agli scarichi di acque reflue urbane da scarichi inferiori a 2000 abitanti equivalenti ricompresi nell'allegato 1-lett. a) si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'Art. 26 della L.R. 20/2006. Nell'ambito degli accordi previsti al comma 2 art. 26 della L.R. 20/2006 saranno ricompresi anche gli scarichi inferiori a 10000 A.E. se recapitanti in acque marino costiere.

Letto approvato e sottoscritto

Firenze addì 16 luglio 2008

<i>ENTE</i>	<i>Firma</i>
Regione Toscana	
Provincia di Pisa	
Provincia di Firenze	
Provincia di Prato	
Provincia di Lucca	
Provincia di Massa - Carrara	
Provincia di Livorno	
Provincia di Arezzo	
Provincia di Grosseto	
Provincia di Siena	
Provincia di Pistoia	
Circondario Empolese Valdelsa	
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1	
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2	
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3	
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4	
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5	
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 6	
Comune di Firenzuola	
Comune di Marradi	
Comune di Palazzuolo sul Senio	
Comune di Fiesole	
Comune di Aulla	
Comune di Tresana	
Comune di Podenzana	
Comune di Pontremoli	
Comune di Lucca	
GAIA S.p.A.	
Acque S.p.A.	
Publiacqua S.p.A.	
Nuove Acque S.p.A.	
ASA S.p.A.	
Acquedotto del Fiora S.p.A.	
Acque Toscane S.p.A.	
GEAL S.p.A.	
Azga nord S.p.A.	
Lunigiana Acque S.p.A.	
HERA Imola Faenza	
ARPAT	